

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, dicembre 2016

**Circolare Mensile**

**NOVEMBRE 2016: NOVITÀ** ..... 2

---

1	Avvisi dall’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le dichiarazioni IVA relative al 2015.....	2
2	Dati derivanti dai modelli 770 relativi a redditi di lavoro autonomo - Anomalie con le dichiarazioni dei redditi - Comunicazioni ai contribuenti .....	3
3	Detrazione d’imposta per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica - Modalità di pagamento - Bonifico incompleto .....	4
4	Detrazione IVA forfetaria sull’acquisto di veicoli - Proroga della misura di deroga.....	6
5	Somministrazioni di bevande mediante distributori a capsule o cialde - Condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.....	6
6	Incentivi per l’assegnazione di azioni ai dipendenti - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	7
7	Sostituzione di autocaravan - Concessione di un contributo - Aumento dell’ammontare massimo .....	10
8	Scissione di società con attività mista - Successiva trasformazione in società semplice - Assenza di profili elusivi .....	12
9	<i>Start up</i> innovative - Spese di ricerca e sviluppo - Obbligo di indicazione in Nota integrativa per le “micro-imprese” .....	12
10	“ <i>Tonnage tax</i> ” - Compatibilità con il credito d’imposta per il personale di bordo - Esercizio e revoca dell’opzione.....	12
11	Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito - Individuazione dei soggetti beneficiari .....	14

<b>1</b>	<b>AVVISI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI IVA RELATIVE AL 2015</b>
	Con il provv. 17.11.2016 n. 198678, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti le informazioni utili a regolarizzare eventuali inadempimenti nella presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2015.
<b>1.1</b>	<p><b>INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate provvede infatti ad inviare specifiche comunicazioni ai contribuenti, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rendere disponibili le informazioni risultanti dal confronto fra la comunicazione annuale dati IVA e la dichiarazione annuale IVA, relative al periodo d'imposta 2015;</li> <li>• segnalare la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2015, ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmesse al contribuente agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dallo stesso;</li> <li>• consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo PEC attivo oppure non registrato nei pubblici elenchi.</li> </ul> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>Attraverso le comunicazioni ricevute, il contribuente viene messo nella condizione di conoscere la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione fiscale e di procedere alle eventuali regolarizzazioni, senza essere oggetto di successivi controlli e usufruendo della riduzione delle previste sanzioni.</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni;</li> <li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata.</li> </ul> <p>Se il contribuente ha assolto correttamente i propri obblighi dichiarativi, potrà comunicarlo immediatamente all'Agenzia delle Entrate telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00;</li> <li>• selezionando l'opzione "servizi con operatore &gt; comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento".</li> </ul>
<b>1.4</b>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</b></p> <p>Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2015 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p><b>Dichiarazione omessa</b></p> <p>In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>2015 possono sanare l'inadempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando la dichiarazione entro il 29.12.2016 (90 giorni dal termine del 30.9.2016);</li> <li>• versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;</li> <li>• corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento.</li> </ul> <p><b>Dichiarazione infedele</b></p> <p>Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2015 compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli errori eventualmente commessi, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 29.12.2016, beneficiando della riduzione ad un nono della prevista sanzione di 250,00 euro (quindi versando 27,78 euro); rimane comunque ferma la necessità di regolarizzare anche l'eventuale violazione di omesso versamento corrispondendo le maggiori imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta;</li> <li>• oltre il 29.12.2016, versando le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta, a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento, unitamente al versamento delle imposte dovute e dei relativi interessi legali.</li> </ul> <p><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso ai fini IVA può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata <i>ex art. 54-bis</i> del DPR 633/72;</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>
<p><b>2</b></p>	<p><b>DATI DERIVANTI DAI MODELLI 770 RELATIVI A REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b></p>
	<p>Al fine di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 28.11.2016 n. 209279, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi di lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al periodo d'imposta 2012;</li> <li>• da dichiarare nel modello UNICO 2013 PF;</li> <li>• certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770/2013.</li> </ul>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dei modelli UNICO 2013 PF e quelli dei modelli 770/2013 contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del contribuente;</li> <li>• il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;</li> <li>• il codice atto;</li> <li>• l'ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2012;</li> <li>• le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel "Cassetto fiscale".</li> </ul> <p><b>Informazioni di dettaglio</b></p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti</p>

<p>segue</p>	<p>dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2012;</li> <li>• il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione UNICO 2013 PF, per il periodo d'imposta 2012, nella quale i suddetti compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;</li> <li>• l'ammontare dei compensi dichiarati;</li> <li>• i dati identificativi dei sostituti d'imposta (denominazione e codice fiscale) e dei rispettivi modelli 770/2013 Semplificati (protocollo e data di invio della dichiarazione);</li> <li>• la tipologia del compenso certificato, indicato nel quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" dei modelli 770/2013, con la causale:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– "A", per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;</li> <li>– ovvero "M", per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;</li> </ul> </li> <li>• l'ammontare lordo corrisposto, il totale dei compensi imponibili, delle ritenute effettuate a titolo d'acconto e delle somme non soggette a ritenuta.</li> </ul>
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;</li> <li>• ovvero per posta ordinaria, ai contribuenti per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni;</li> <li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.</li> </ul>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</b></p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p><b>Cause ostative al ravvedimento</b></p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73;</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p><b>DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - MODALITÀ DI PAGAMENTO - BONIFICO INCOMPLETO</b></p>

	<p>Con la circ. 18.11.2016 n. 43, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della detrazione IRPEF del 36-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica degli edifici.</p>
<p><b>3.1</b></p>	<p><b>BONIFICO INCOMPLETO - SPETTANZA DELL'AGEVOLAZIONE CON LA CERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA</b></p> <p>La disposizione contenuta nell'art. 1 co. 3 del DM 41/98 secondo cui "il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato" è stata finora interpretata restrittivamente dall'Agenzia delle Entrate, anche perché il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale è essenziale affinché le banche e le Poste possano applicare la ritenuta di acconto dell'8% ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010. Nella ris. 7.6.2012 n. 55, infatti, è stato affermato che in caso di non completa compilazione del bonifico, tale per cui non sia possibile operare la suddetta ritenuta, la detrazione non spetta, salvo che il pagamento mediante bonifico venga ripetuto correttamente.</p> <p><b>Nuova posizione dell'Amministrazione finanziaria</b></p> <p>Nella circolare in commento, invece, viene chiarito che "tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica".</p> <p>In generale, quindi, secondo l'Amministrazione finanziaria, anche se il bonifico è incompleto e non è stato possibile operare la ritenuta, spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio;</li> <li>• la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica.</li> </ul> <p>In questo caso, però, l'Agenzia ritiene necessario che il beneficiario dell'accredito (es. l'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del proprio reddito.</p>
<p><b>3.2</b></p>	<p><b>ACCONTI PAGATI PRIMA DEL ROGITO IN ASSENZA DI PRELIMINARE</b></p> <p>Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese anche per i pagamenti effettuati prima dell'atto notarile di acquisto o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.</p> <p><b>Preliminare o rogito da registrare prima della presentazione della dichiarazione dei redditi</b></p> <p>In generale, quindi, il promissario acquirente di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato (di cui all'art. 16-bis co. 3 del TUIR) o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero edilizio, può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o UNICO, rileva la data di effettiva presentazione da parte del contribuente della dichiarazione) siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.</p> <p>Ad esempio, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione che ha sostenuto nel corso dell'anno 2016 per un immobile che acquista il 15.7.2017, la cui dichiarazione dei redditi UNICO 2017 (relativa all'anno 2016) viene presentata il 20.9.2017.</p>

<b>4</b>	<b>DETRAZIONE IVA FORFETARIA SULL'ACQUISTO DI VEICOLI - PROROGA DELLA MISURA DI DEROGA</b>
	<p>Con la decisione di esecuzione 8.11.2016 n. 1982, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare, fino al 31.12.2019, la disposizione che consente di limitare la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di alcuni tipi di veicoli, in deroga alla direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Viene modificata, a tal fine, la decisione del Consiglio 2007/441/CE che aveva inizialmente introdotto la misura di deroga.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, il Consiglio dell'Unione europea può autorizzare gli Stati membri a introdurre misure di deroga alla direttiva IVA al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semplificare la riscossione dell'imposta in un settore specifico;</li> <li>• evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.</li> </ul> <p>Considerata, dunque, la ricorrente difficoltà di pervenire a una corretta individuazione del rapporto fra utilizzo a fini privati e a fini aziendali degli autoveicoli da parte dei soggetti passivi IVA, e tenendo conto dell'elevato numero di autoveicoli ad uso promiscuo, con la decisione del Consiglio 2007/441/CE, l'Italia è stata autorizzata a limitare, nella misura del 40%, la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di alcuni tipi di veicoli non utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa o professionale.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>DISCIPLINA NAZIONALE</b></p> <p>In deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/CE, l'art. 19-<i>bis</i><sup>1</sup> co. 1 lett. c) del DPR 633/72 prevede la detraibilità in misura forfetaria dell'IVA assolta sull'acquisto dei veicoli stradali a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.</p> <p>La norma stabilisce che, laddove tali veicoli non siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, arte o professione, l'imposta assolta sul relativo acquisto è detraibile nella misura del 40%.</p> <p>La medesima limitazione si applica alle spese connesse all'acquisto dei suddetti veicoli (es. componenti e ricambi, carburanti e lubrificanti, servizi di custodia, manutenzione e riparazione, ecc.).</p> <p>Resta, invece, escluso dalla restrizione l'acquisto di veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;</li> <li>• utilizzati da rappresentanti di commercio.</li> </ul>
<b>4.3</b>	<p><b>TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI DEROGA</b></p> <p>Con la decisione in commento (2016/1982/UE), l'Italia viene autorizzata ad applicare la misura di deroga fino al 31.12.2019.</p>
<b>5</b>	<p><b>SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI A CAPSULE O CIALDE - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10%</b></p> <p>Con la risoluzione 17.11.2016 n. 103, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento IVA applicabile alle somministrazioni di bevande rese mediante apparecchi funzionanti a capsule o a cialde, nelle particolari ipotesi in cui queste ultime siano acquistate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal datore di lavoro, per l'utilizzo proprio e dei propri collaboratori;</li> <li>• da soggetti privati, in un momento successivo a quello in cui l'apparecchio distributore è concesso a noleggio o in comodato gratuito.</li> </ul>

<p><b>5.1</b></p>	<p><b>DISCIPLINA IVA DELLE SOMMINISTRAZIONI MEDIANTE DISTRIBUTORI</b></p> <p>Ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, le somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici sono soggette ad IVA con aliquota del 10%.</p> <p>Con la R.M. 1.8.2000 n. 124, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli apparecchi funzionanti a capsule e cialde devono ritenersi equiparati ai distributori automatici, anche se richiedono il preventivo acquisto del prodotto e il successivo inserimento nel distributore, per cui anche le somministrazioni effettuate mediante tali apparecchi possono essere assoggettate ad IVA con aliquota ridotta (10%).</p> <p>Detta equiparazione, tuttavia, sussiste soltanto a condizione che l'acquirente della capsula o cialda coincida con l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale.</p> <p>Solo in questo caso, infatti, l'operazione può qualificarsi come somministrazione, posto che tale prestazione si concretizza esclusivamente nella fase in cui il procedimento meccanico realizzato attraverso il distributore automatico determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.</p> <p>Relativamente ai passaggi intermedi, invece, ossia nell'ipotesi in cui l'acquirente delle capsule o cialde sia un soggetto diverso dal consumatore finale, troverà applicazione l'aliquota IVA propria del particolare prodotto ceduto (caffè, tè, ecc.).</p>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>ACQUISTO DI CAPSULE O CIALDE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione in esame, l'aliquota IVA del 10% deve ritenersi applicabile anche laddove le capsule o cialde siano acquistate dal datore di lavoro per l'utilizzo proprio o dei collaboratori (vale a dire, anche nell'ipotesi in cui l'acquisto non sia effettuato dal consumatore finale per proprio uso esclusivo).</p> <p>L'imposta assoluta, tuttavia, è indetraibile per il soggetto passivo che ha effettuato l'acquisto.</p>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>ACQUISTO DEL PRODOTTO SUCCESSIVAMENTE AL NOLEGGIO DELL'APPARECCHIO DISTRIBUTORE</b></p> <p>Con riferimento alla seconda fattispecie esaminata, l'Agenzia lascia intendere che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, non è rilevante la circostanza che il consumatore finale acquisti le cialde o capsule in un momento successivo a quello in cui l'apparecchio distributore è stato dato a noleggio o in comodato, purché i prodotti siano acquistati presso la medesima società che concede a noleggio o in comodato gratuito l'apparecchio distributore.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>INCENTIVI PER L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>L'art. 1 co. 180 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finalizzato a incentivare le iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato dedicati ai dipendenti, mediante la concessione di un contributo economico (c.d. "bonus azionariato").</p> <p>In attuazione di tale disciplina, con il DM 20.6.2016 sono state definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le condizioni e i requisiti di accesso al Fondo;</li> <li>• le modalità di utilizzo del Fondo.</li> </ul> <p>Con l'avviso dell'8.11.2016, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (<a href="http://www.lavoro.gov.it">www.lavoro.gov.it</a>), sono stati invece stabiliti i termini e le modalità di</p>

	presentazione delle domande.
<b>6.1</b>	<p><b>IMPRESSE BENEFICIARIE</b></p> <p>Possono accedere al beneficio di cui al DM 20.6.2016, posto a carico del suddetto Fondo, ove sussistano le condizioni di seguito esaminate, esclusivamente le società per azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• italiane;</li> <li>• ovvero di altri Paesi dell'Unione europea, con almeno una sede secondaria nel territorio italiano.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<p><b>OPERAZIONI AGEVOLATE</b></p> <p>Sono agevolate le iniziative avviate dalle suddette imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei confronti dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro (esclusi, quindi, dirigenti e dipendenti a tempo determinato);</li> <li>• consistenti nell'assegnazione di azioni a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, con offerta in sottoscrizione, in quest'ultimo caso: <ul style="list-style-type: none"> <li>– a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato o al valore nominale;</li> <li>– nei limiti del 20% della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva;</li> <li>– con esclusione della possibilità di acquisto mediante quote di TFR.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>segue</i></p> <p>Sul piano temporale, sono agevolabili le azioni collocate dall'1.1.2014 al 28.2.2017.</p>
<b>6.3</b>	<p><b>CONDIZIONI DI ACCESSO</b></p> <p>L'accesso al beneficio in esame è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla predisposizione, da parte delle società, di piani di azionariato che prevedano una diversificazione nella tipologia dell'investimento e un'adeguata fase informativa per il lavoratore;</li> <li>• al possesso, da parte delle medesime, di un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in regola al momento dell'erogazione del finanziamento;</li> <li>• al rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis" (regolamento UE n. 1407/2013);</li> <li>• alla presentazione, da parte delle società interessate, di un'apposita domanda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.</li> </ul> <p>L'adesione del lavoratore alle iniziative in esame, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere volontaria e consapevole e, quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– non deve essere subordinata ad alcun obbligo;</li> <li>– deve essere preceduta da un'adeguata informativa, fornita al momento della proposizione dell'assegnazione delle azioni, con riguardo alle caratteristiche dell'operazione e alle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso;</li> </ul> </li> <li>• non deve essere fonte di discriminazioni, dovendo, in ogni caso, garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a parità di condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.</li> </ul>
<b>6.4</b>	<p><b>AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA</b></p> <p>Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in caso di assegnazione a titolo gratuito, al 30% del valore dell'azione;</li> <li>– in caso di assegnazione a titolo oneroso, al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore;</li> </ul> </li> <li>• comunque non superiore all'importo di 10,00 euro per ciascuna azione.</li> </ul> <p>Ai fini in esame, per valore delle azioni si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore nominale delle stesse;</li> </ul>



<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ovvero, in caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, il prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.</li> </ul> <p>Stante il contingentamento delle risorse stanziato, è inoltre stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare del <i>bonus</i> non possa complessivamente eccedere:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– con riferimento a ciascuna impresa, il 10% delle disponibilità del Fondo;</li> <li>– con riferimento a ciascun gruppo di imprese, il 20% delle disponibilità del Fondo;</li> </ul> </li> <li>• la concessione del beneficio sia subordinata all'esame di tutte le domande presentate;</li> <li>• qualora le richieste di ammissione dovessero superare l'importo delle suddette risorse, le quote da erogare saranno proporzionalmente ridotte.</li> </ul>
<p><b>6.5</b></p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di ammissione all'incentivo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo il modello allegato al citato avviso dell'8.11.2016, unitamente al formulario tecnico descrittivo dell'operazione;</li> <li>• al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) <i>dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it</i>;</li> <li>• entro il 10.3.2017.</li> </ul> <p>Per ciascuna impresa, è ammessa la presentazione di una sola domanda.</p> <p>Va inoltre indicata l'eventuale appartenenza ad un gruppo societario.</p>
<p><b>6.6</b></p>	<p><b>POSSIBILE APPLICAZIONE CONGIUNTA DI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI FISCALI IN CAPO AL LAVORATORE</b></p> <p>Auspiciando l'intervento, sul punto, di un tempestivo chiarimento ufficiale, ci si chiede se alle assegnazioni di azioni di cui al DM 20.6.2016 – legittimanti l'accesso, da parte della società, al beneficio economico a carico del Fondo ex L. 147/2013 – si applichi l'art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 2.065,83 euro.</p> <p>Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 184 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), tale regime vale anche nell'eventualità in cui le azioni siano assegnate – a richiesta del dipendente in presenza di una disposizione abilitante della contrattazione collettiva di secondo livello – in sostituzione delle somme allo stesso spettanti a titolo di premio di risultato e/o di partecipazione agli utili, potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 1 co. 182 ss. della medesima L. 208/2015 e al DM 25.3.2016, ad un'imposta sostitutiva del 10%. Ciò al fine di godere dell'esenzione, nel rispetto dei limiti indicati dal TUIR, da qualsiasi forma di tassazione (cfr. la circ. Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28).</p> <p>I dubbi circa l'applicabilità della citata lett. g) derivano dal fatto che la stessa subordina l'esclusione dal reddito ad una serie di condizioni, tra cui, per quanto qui interessa, la necessità che l'offerta di azioni sia rivolta alla "<i>generalità dei dipendenti</i>".</p> <p>Il DM 20.6.2016 fa, invece, riferimento alle sole assegnazioni rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro.</p> <p>Al riguardo, può, tuttavia, osservarsi che l'Agenzia delle Entrate (cfr. la ris. 4.12.2012 n. 103), sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 51 del TUIR, sembrerebbe orientata a consentire l'accesso all'agevolazione anche in caso di assegnazione di azioni a "<i>categorie di dipendenti</i>", ricomprendendo in tale concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, impiegati, operai), ma anche i dipendenti appar-</p>

segue	tenenti ad un qualsivoglia gruppo omogeneo (in quanto appartenenti, ad esempio, al medesimo settore o esercenti le medesime mansioni).
<b>7</b>	<b>SOSTITUZIONE DI AUTOCARAVAN - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO - AUMENTO DELL'AMMONTARE MASSIMO</b>
	<p>Con il DM 13.9.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 25.10.2016 n. 250, sono state stabilite le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 85-86 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto la concessione di un contributo per la rottamazione di autocaravan e la loro sostituzione con veicoli nuovi della stessa tipologia e di più elevata classe ambientale.</p> <p>Con il successivo DM 16.11.2016, in vigore dal 17.11.2016, il contributo massimo concedibile è stato aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>DEFINIZIONI</b></p> <p>Ai fini in esame, si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “autocaravan”, i veicoli di cui all’art. 54 co. 1 lett. m) del DLgs. 285/82 (Codice della strada);</li> <li>• “autocaravan nuovi”, gli autocaravan mai immatricolati in Italia o all'estero, sia in via definitiva sia in via provvisoria, accompagnati da un valido certificato di conformità ovvero da certificato di approvazione.</li> </ul>
<b>7.2</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Il previsto contributo spetta a coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquistano, anche in locazione finanziaria, nel periodo dall’1.1.2016 al 31.12.2016 ed immatricolano entro il 31.3.2017 ad uso proprio in Italia, un autocaravan nuovo, conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe “Euro 5” o a classi successive;</li> <li>• in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2”, che deve essere demolito.</li> </ul> <p>Il contributo è concesso a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero;</li> <li>• contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo sia consegnato al venditore un autocaravan che risulti già immatricolato in Italia alla data del 31.12.2015 e che appartenga ad una delle classi di emissioni “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2”;</li> <li>• il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, sia intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari;</li> <li>• nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.</li> </ul>
<b>7.3</b>	<p><b>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Il contributo riconosciuto ammonta a 8.000,00 euro (a decorrere dal 17.11.2016, rispetto ai 5.000,00 euro precedentemente previsti) e può essere fruito nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “<i>de minimis</i>” (regolamento UE n. 1407/2013);</li> <li>• dell’ammontare complessivo delle risorse stanziato, pari a 5 milioni di euro.</li> </ul> <p>Il suddetto contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere chiaramente indicato nell’atto di acquisto del veicolo nuovo;</li> <li>• è anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall’atto di vendita, al lordo delle imposte;</li> <li>• è recuperato dal venditore mediante il riconoscimento di un corrispondente cre-</li> </ul>



segue	responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
<b>8</b>	<b>SCISSIONE DI SOCIETÀ CON ATTIVITÀ MISTA - SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE - ASSENZA DI PROFILI ELUSIVI</b>
	<p>Nella risoluzione 3.11.2016 n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha escluso profili di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione in società semplice (agevolate ai sensi dell’art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208) di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un’attività mista.</p> <p><b>Sequenza delle operazioni svolte per beneficiare delle agevolazioni</b> Il caso esaminato dalla risoluzione riguarda una società in accomandita semplice titolare di immobili e partecipazioni con riferimento alla quale è stata operata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima una scissione, mantenendo in capo alla società scissa le partecipazioni e attribuendo ad una beneficiaria gli immobili;</li> <li>• in un secondo tempo la trasformazione in società semplice della beneficiaria, rimasta con oggetto sociale esclusivamente immobiliare (condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni).</li> </ul> <p><b>Assenza di profili elusivi</b> Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni effettuate non hanno carattere elusivo, in quanto il risparmio d’imposta che si genera ha natura di lecito risparmio di imposta, e non di vantaggio fiscale indebito; ciò deriva dal fatto che esso è espressione della natura agevolativa della disposizione che lo ha originato (l’art. 1 co. 115 della L. 208/2015).</p>
<b>9</b>	<b>START UP INNOVATIVE - SPESE DI RICERCA E SVILUPPO - OBBLIGO DI INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA PER LE “MICRO-IMPRESE”</b>
	<p>Con il parere 17.11.2016 n. 361851, relativo al requisito della percentuale di spese in ricerca e sviluppo nelle <i>start up</i> innovative, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’obbligo di indicazione di tali spese in Nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del DLgs. 139/2015 che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le c.d. “micro-imprese”.</p>
<b>9.1</b>	<p><b>ABOLIZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LE “MICRO-IMPRESE”</b></p> <p>Tra le numerose novità, con il DLgs. 139/2015 viene introdotto il concetto di “micro-impresa”, intendendo con tale termine l’impresa che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000,00 euro;</li> <li>• ammontare dei ricavi inferiore a 350.000,00 euro;</li> <li>• dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità.</li> </ul> <p>Per le “micro-imprese” il bilancio è composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, non essendo più richiesta la Nota integrativa.</p>
<b>9.2</b>	<p><b>REQUISITO DELLA RICERCA E SVILUPPO</b></p> <p>Con riferimento alle <i>start up</i> innovative che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), la norma richiede che le spese in ricerca e sviluppo risultino dall’ultimo bilancio approvato e siano descritte in Nota integrativa (art. 25 co. 2 lett. h) n. 1 del DL 179/2012).</p> <p>Tale disposizione viene considerata dal Ministero dello Sviluppo Economico “<i>lex specialis</i>” rispetto alla novità introdotta dal DLgs. 139/2015, giustificata dallo speciale regime previsto.</p> <p>Pertanto, secondo il MISE, la Nota integrativa va redatta ugualmente, in maniera completa, aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo.</p>
<b>10</b>	<b>“TONNAGE TAX” - COMPATIBILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL PERSONALE DI BORDO - ESERCIZIO E REVOCA DELL’OPZIONE</b>

	<p>Con la risoluzione 17.11.2016 n. 104, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della questione della compatibilità dell'agevolazione prevista dall'art. 4 co. 1 del DL 457/97, riguardante il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali, e il regime della c.d. "tonnage tax" di cui agli artt. 155-161 del TUIR.</p> <p>Inoltre, con il DLgs. 29.10.2016 n. 221, pubblicato sulla G.U. 26.11.2016 n. 277 e in vigore dall'11.12.2016, sono state apportate alcune modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al suddetto credito d'imposta;</li> <li>• alle modalità di esercizio e revoca dell'opzione per la "tonnage tax".</li> </ul>
<p><b>10.1</b></p>	<p><b>INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI REGIMI OPZIONALI</b></p> <p>Nella risoluzione viene ricordato che il regime della "tonnage tax" non è compatibile, per espressa previsione dell'art. 3 co. 4 del DM 23.6.2005 (provvedimento attuativo della "tonnage tax"), con il regime opzionale del consolidato nazionale o mondiale, in quanto entrambi attengono alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES.</p>
<p><b>10.2</b></p>	<p><b>COMPATIBILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA PREVISTO PER IL PERSONALE DI BORDO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, dopo aver osservato che nessuna norma (né del TUIR, né del suddetto DM 23.6.2005) prevede l'esclusione dalla fruizione del credito d'imposta disciplinato dall'art. 4 del DL 457/97 per le società aderenti al regime della "tonnage tax", ha ricordato che già con la circ. 21.12.2007 n. 72 era stato chiarito che "l'agevolazione di cui all'articolo 4 del citato decreto legge n. 457 del 1997, ricorrendone le condizioni, è ancora fruibile: - dai soggetti che non hanno optato per la tonnage tax [...]".</p> <p>Tuttavia, precisa l'Agenzia, la disciplina della "tonnage tax" sarebbe incompatibile con l'agevolazione prevista dal co. 2 dell'art. 4 del DL 457/97 riguardante la determinazione del reddito (esenzione dell'80% dalla base imponibile).</p> <p>Il regime forfetario è invece compatibile con la spettanza del credito d'imposta previsto per i marittimi dal co. 1 dello stesso art. 4. Il credito d'imposta in questione, infatti, attiene agli obblighi del sostituto d'imposta di applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi e non alle modalità di determinazione del reddito derivante dall'utilizzazione di navi, a cui, invece, fanno riferimento le disposizioni del regime di "tonnage tax" ed il co. 2 dell'art. 4 del DL 457/97.</p> <p><b>Navi traghetto ro-ro e ro-ro pax</b></p> <p>Si segnala che, per effetto delle modifiche all'art. 4 co. 1 del DL 457/97, apportate dall'art. 4 del DLgs. 29.10.2016 n. 221, per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il suddetto credito d'imposta è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.</p>
<p><b>10.3</b></p>	<p><b>ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE - NOVITÀ DEL DLGS. 221/2016</b></p> <p>L'art. 6 del DLgs. 29.10.2016 n. 221 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'11.12.2016 (anno 2017, per i soggetti c.d "solari"), allo scadere del decennio, l'opzione per il regime della "tonnage tax" si rinnova tacitamente per altri dieci anni.</p> <p>Nel caso non si intenda rinnovare l'opzione è necessario, al termine di ciascun decennio, revocarla secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione, ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel modello UNICO.</p> <p>In aggiunta, l'art. 6 in commento stabilisce che per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito in materia di “remissione in bonis” dall’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p> <p><b>Navi traghetto ro-ro e ro-ro pax</b></p> <p>Con il successivo art. 7 del DLgs. 221/2016, inoltre, viene disposto che l’opzione per il regime della “<i>tonnage tax</i>”, di cui all’art. 155 co. 1 del TUIR, non è efficace per le “<i>navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario</i>”.</p> <p>Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell’armatore con riferimento alle navi che non incorrono nel suddetto divieto.</p>
<p><b>11</b></p>	<p><b>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>
	<p>Con il DPCM 12.10.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 16.11.2016 n. 268, è stato approvato il nuovo elenco dei soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica, beneficiari delle erogazioni liberali che possono essere dedotte dal reddito dell’erogante.</p> <p>L’art. 14 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, ha infatti previsto la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;</li> <li>• individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</li> </ul> <p>In attuazione di tale disposizione, il DPCM 12.10.2016 ha individuato le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.</p> <p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• può essere soggetto a revisione annuale;</li> <li>• sostituisce quello approvato dal DPCM 4.2.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.4.2015 n. 79);</li> <li>• contiene 23 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 199 a 222).</li> </ul>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti